

**COMUNE DI MIRANO
PROVINCIA DI VENEZIA**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

- Art. 1 Oggetto della concessione
- Art. 2 Valore della concessione
- Art. 3 Durata della concessione
- Art. 4 Atti successivi alla scadenza dell'affidamento
- Art. 5 Corrispettivo per la gestione del servizio
- Art. 6 Revisione minimo garantito
- Art. 7 Riversamento delle somme riscosse e rendicontazione
- Art. 8 Garanzia definitiva
- Art. 9 Contratto di gestione dei servizi
- Art. 10 Divieto di subconcessione e di cessione – subappalto
- Art. 11 Versamenti tardivi
- Art. 12 Gestione del servizio e obblighi generali del concessionario
- Art. 13 Esecuzione d'ufficio
- Art. 14 Personale
- Art. 15 Sicurezza sul luogo di lavoro
- Art. 16 Rapporti con l'utenza
- Art. 17 Esecuzione in pendenza di stipulazione del contratto
- Art. 18 Gestione contabile
- Art. 19 Esenzioni-riduzioni
- Art. 20 Attività di accertamento
- Art. 21 Attività di riscossione
- Art. 22 Vigilanza e controlli
- Art. 23 Obblighi del Comune
- Art. 24 Riservatezza e segreto d'ufficio
- Art. 25 Recesso
- Art. 26 Decadenza della concessione
- Art. 27 Clausola risolutiva espressa
- Art. 28 Cessione di azienda e modifica ragione sociale del concessionario
- Art. 29 Scorrimento graduatoria di gara
- Art. 30 Penali
- Art. 31 Responsabilità e obbligo di assicurazione
- Art. 32 Tracciabilità
- Art. 33 Controversie
- Art. 34 Spese di contratto e varie
- Art. 35 Norme generali

Art. 1
OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione ha per oggetto la gestione, nel territorio comunale, del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni e della riscossione coattiva, incluso il servizio di affissione, di cui al D.Lgs. n° 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Questo Comune, ai fini dell'applicazione delle norme in argomento, rientra nei comuni appartenenti alla classe IV, come previsto dall'art.2 del Citato Decreto Legislativo, in quanto la popolazione residente al 31.12.2016 è pari a n. 27105 abitanti.
3. La gestione del servizio è affidata alla ditta concessionaria risultata aggiudicataria, che provvederà a propria cura e spese all'esecuzione delle attività inerenti comprese quelle derivanti da riscossione coattiva e/o da procedimento giudiziario.
4. Il Concessionario subentrerà al Comune in tutti i diritti e gli obblighi inerenti il servizio previsti dal D.Lgs. n° 507/93 e succ. mod. ed integrazioni, dal vigente Regolamento Comunale sulla Pubblicità e sui diritti delle pubbliche affissioni e da qualsiasi altra disposizione legislativa attinente alla materia.

Art. 2
VALORE DELLA CONCESSIONE

1. L'aggio a base di gara viene fissato nella misura percentuale del 20% in favore del concessionario.
2. Il valore presunto dell'affidamento è stimato in complessivi € 144.600,00 IVA esclusa, determinato applicando all'incasso medio annuale presunto di € 241.000,00 (calcolato sulla base degli importi incassati per i servizi oggetto della presente concessione negli ultimi cinque anni e arrotondato per eccesso al migliaio di euro) l'aggio previsto a base di gara.

	2012	2013	2014	2015	2016
Diritti pubbliche affissioni	14.298,94	11.122,66	13.509,00	12.705,70	12.047,00
Imposta comunale sulla pubblicità	252.129,57	246.821,42	221.656,05	214.894,08	205.192,80
Totale	266.428,51	257.944,08	235.165,05	227.599,78	217.239,80

3. Il concessionario, per gli anni 2018-2020, ha l'obbligo di garantire un minimo annuo a base di gara di provento al netto dell'aggio pari ad euro 110.000,00.
4. L'Amministrazione committente, ai sensi dell'art. 63, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, si avvale della facoltà di affidare nuovi servizi, consistenti nella ripetizione di servizi analoghi a quelli oggetto d'appalto, quali ad esempio la riscossione coattiva di altre entrate, all'aggiudicatario del contratto, per un ammontare complessivo di stimato di € 40.000,00 (IVA esclusa). Il valore complessivo dell'appalto, compreso anche di quanto previsto dall'art. 175, comma 4, lett. b) è quindi pari a € 199.000,00 (IVA esclusa).

Art. 3
DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione, riferita a tutti i servizi in gara, ha durata di 3 anni dalla data dell'01/01/2018 al 31/12/2020 o, se l'aggiudicazione è successiva alla suddetta data, la concessione decorre dalla data del verbale di consegna dei servizi. La scadenza è comunque stabilita al 31/12/2020.
2. Alla scadenza di tale periodo il rapporto contrattuale si intende risolto di diritto, senza obbligo di disdetta da parte del Comune.

Art. 4
ATTI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DELL’AFFIDAMENTO

1. E’ fatto divieto al Concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione. Nel caso in cui si verificano versamenti su conti intestati al Concessionario, quest’ultimo è obbligato a riversare al Comune tali importi comprensivi degli interessi maturati.
2. Al termine dell’incarico il Concessionario dovrà comunque consegnare al Comune o al Concessionario subentrante gli atti insoluti o in corso di formalizzazione per il proseguimento degli stessi.
3. Dal giorno delle consegne, il nuovo Concessionario assume l’intera responsabilità del servizio e subentra al Concessionario uscente in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione dei servizi di cui al presente contratto, in tutti gli atti e i procedimenti insoluti, compresi i ricorsi pendenti.

Art. 5
CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO

1. I servizi oggetto della concessione sono remunerati ad aggio percentuale unico sull’ammontare lordo complessivamente riscosso a titolo di imposta sulla pubblicità, di diritto sulle pubbliche affissioni, comprensivo di sanzioni ed interessi, con esclusione della maggiorazione di cui all’art. 22, comma 9, del D.Lgs. 507/1993.
2. L’aggio a favore del Concessionario, al netto degli oneri fiscali, se ed in quanto dovuti, è stabilito nella misura risultante dalla gara e non è soggetto in nessun caso a revisione, né ad aggiornamento ISTAT, per tutta la durata del contratto.
3. L’ammontare delle riscossioni su cui calcolare l’aggio spettante al Concessionario va assunto al netto di eventuali rimborsi effettuati ai contribuenti nello stesso periodo.
4. Il Concessionario deve versare al Comune per ogni anno di concessione e per tutta la durata della stessa, un minimo garantito, al netto dell’aggio di riscossione, nella misura risultante dalla gara, e comunque non inferiore a euro 110.000,00 senza compensazioni tra un anno e l’altro. Tale somma rappresenta l’importo minimo annuo che il Concessionario è tenuto a riversare all’ente, indipendentemente dall’imposta effettivamente incassata, resterà invariato per tutto il periodo della durata del contratto e non sarà soggetta ad alcuna revisione, fatta salva l’ipotesi di cui al successivo art.6.
5. Qualora l’ammontare delle riscossioni, al netto dell’aggio, non raggiunga il minimo garantito annuo, il Concessionario è comunque tenuto a versare al Comune un importo tale da raggiungere detto minimo contrattualmente stabilito, entro il termine per il versamento dell’ultima rata dell’anno di riferimento.
6. Rimangono in via esclusiva e per intero di competenza del concessionario gli importi incassati a titolo di rimborso delle spese di spedizione e notifica, i diritti e le competenze relativi alle procedure di recupero coattivo dallo stesso anticipate ed addebitate al contribuente, nonché le maggiorazioni di cui all’art.22 comma 9 del d.lgs. 507/1993 a titolo di refusione dei maggiori oneri derivanti dagli obblighi di assicurare agli utenti le specifiche e particolari prestazioni ivi previste.

Art. 6
REVISIONE MINIMO GARANTITO

1. Qualora nel corso della concessione si verificassero, a seguito di provvedimenti legislativi o di atti amministrativi comunali, variazioni delle tariffe vigenti, il minimo garantito convenuto dovrà

essere ragguagliato, in aumento o in diminuzione, in misura proporzionale, sempre che le variazioni di tariffa superino la misura del 10%.

2. Analogo ragguaglio sarà dovuto anche in caso di revisione delle norme regolamentari che possano comportare variazioni nell'ammontare delle riscossioni.

Art. 7

RIVERSAMENTO DELLE SOMME RISCOSSE E RENDICONTAZIONE

1. Le riscossioni spontanee delle entrate oggetto di gara ai sensi dell'art. 2 bis del D.L. 22/10/2016 n. 193, convertito con Legge 1/12/2016 n. 225 e s.m.i dovranno essere effettuate esclusivamente sul conto corrente postale intestato al Comune. Al Concessionario è riconosciuto il diritto di accesso a tale conto, scaricare e stampare le movimentazioni per le opportune registrazioni e quant'altro necessario alla gestione.
2. Le riscossioni derivanti dall'attività di accertamento e di riscossione coattiva svolte dal concessionario comprensive di sanzioni e interessi per omesso/parziale/tardivo versamento ed omessa/infedele dichiarazione relative ai servizi oggetto della presente procedura saranno effettuate sul conto corrente postale o bancario intestato al concessionario e dedicato alla riscossione delle entrate dell'Ente affidante.
3. Il riversamento nel conto di Tesoreria dell'Ente delle somme riscosse, al netto dell'aggio, di eventuali rimborsi, e delle spese anticipate dal soggetto affidatario, deve avvenire entro la prima decade di ogni mese con riferimento alle somme accreditate nel mese precedente, ai sensi dell'art. 5, comma 8 bis, del D.L. 16/2012 convertito dalla Legge 44/2012.
4. Entro il termine del giorno 10 del mese il Concessionario dovrà inviare al Comune una rendicontazione delle riscossioni del mese precedente. Tale rendiconto dovrà comprendere, in particolare: l'importo lordo riscosso distinto per modalità di incasso e tipologia di entrata, e con l'indicazione delle somme derivanti da violazioni e oneri accessori, l'aggio dovuto, l'importo di competenza del Concessionario e l'importo netto di competenza del Comune, nonché l'elenco dei rimborsi riconosciuti.
5. Il Concessionario trasmetterà al Comune la fattura per gli importi che si riferiscono ai suoi compensi, aggiornati dell'IVA, congiuntamente alla rendicontazione delle somme riscosse mensilmente, entro il giorno 10 del mese successivo a quello di competenza.
6. La quota di aggio di spettanza del Concessionario sarà pagata dal Comune entro 30 giorni dalla ricezione della fattura.

Art. 8

GARANZIA DEFINITIVA

1. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con il presente capitolato, il Concessionario, prima della stipula del contratto, è tenuto a prestare a favore del Comune una garanzia definitiva pari al minimo annuo garantito offerto in sede di gara, con validità per tutta la durata del contratto, che rimarrà vincolata fino al 180° giorno successivo alla scadenza della concessione, fatta salva la facoltà da parte del Comune di disporre anticipatamente lo svincolo ad avvenuto completamento delle attività e adempimenti posti a carico del Concessionario. Per la costituzione della fidejussione bancaria si applicano i limiti e le disposizioni vigenti in materia.
2. La garanzia potrà essere costituita sotto forma di cauzione o fidejussione, con le modalità di cui all'art.93 commi 2 e 3 del d.lgs. 50/2016 rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzione.
3. La garanzia dovrà contenere le seguenti condizioni particolari:
 - rinuncia, da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale, al beneficio della preventiva escussione di cui all'art.1944 del c.c. e impegno, da parte dello stesso, a

- rimanere obbligato in solido con il debitore principale fino a quando il Comune non dichiara il pieno adempimento degli obblighi assunti dal debitore stesso;
- rinuncia all'onere di una tempestiva e diligente escussione del debitore ad opera del creditore di cui all'art.1957 del c.c.
 - impegno, da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale, a versare l'importo della cauzione entro quindici giorni, a semplice richiesta del Comune senza alcuna riserva;
 - inopponibilità al Comune dell'eventuale mancato pagamento dei premi.
4. Tale cauzione sarà escutibile a prima richiesta da parte del Comune concedente. In tali casi il Comune avrà diritto di procedere di propria autorità a esecuzione sulla cauzione, utilizzando il procedimento previsto dal regio decreto 14.04.1910 n.639.
 5. In tutti i casi di escussione totale o parziale della cauzione, il Concessionario dovrà provvedere al reintegro della stessa, entro quindici giorni dalla richiesta del Comune, pena l'applicazione dell'art. 27.
 6. Un'eventuale integrazione della cauzione può essere richiesta nel caso in cui il gettito dei tributi in concessione dovesse aumentare in misura superiore al 20 per cento della previsione iniziale.
 7. Alla scadenza della concessione la cauzione verrà svincolata quando le parti avranno regolato, in modo definitivo, ogni conto o partita in sospeso derivante dall'esecuzione del contratto e verrà restituita al Concessionario solo dopo che il provvedimento di svincolo risulterà perfezionato.
 8. In tutti i casi in cui la cauzione sia insufficiente l'Ente si rivale sugli eventuali crediti maturati dal Concessionario.

Art. 9

CONTRATTO DI GESTIONE DEI SERVIZI

1. La sottoscrizione del presente capitolato, del contratto e dei suoi allegati da parte del Concessionario equivale a dichiarazione di:
 - perfetta conoscenza e incondizionata accettazione delle leggi, dei regolamenti tutte le norme che regolano la gestione dei tributi;
 - accettazione dei servizi oggetto della presente concessione per quanto attiene alla sua perfetta gestione.
2. L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente capitolato è effettuata tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati attesi con la sua attuazione.
3. Per ogni altra evenienza si applicano le norme del libro quarto, titolo II, capo IV, del Codice civile.

Art.10

DIVIETO DI SUBCONCESSIONE E DI CESSIONE – SUBAPPALTO

1. E' fatto divieto al Concessionario di cedere, sub-concedere il servizio in oggetto, sotto pena di immediata decadenza dalla concessione e risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., di incameramento della cauzione, del risarcimento dei danni e del rimborso di tutte le maggiori spese che derivassero al Comune per effetto della risoluzione del contratto
2. Possono essere concesse in subappalto esclusivamente le seguenti attività:
 - per l'ufficio locale.
 - installazione e manutenzione degli impianti per le pubbliche affissioni
3. Non è ammesso il subappalto della materiale affissione dei manifesti che deve essere eseguita direttamente dal Concessionario con proprio personale.
4. Non sono considerati servizi in subappalto l'attività di postalizzazione, stampa e spedizione degli atti.

Art. 11
VERSAMENTI TARDIVI

1. In caso di tardivo versamento l'Ente applica al Concessionario un'indennità di mora sulle somme tardivamente versate con un tasso determinato secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002.
2. Nell'ipotesi di mancato o parziale versamento l'Ente procede all'incameramento parziale o totale della cauzione definitiva ed eventualmente alla risoluzione del contratto, fatte salve le ulteriori azioni per il risarcimento danni.

Art. 12
GESTIONE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI GENERALI DEL CONCESSIONARIO

1. Tutti i servizi di cui alla presente concessione sono da considerarsi ad ogni effetto pubblici servizi e per nessuna ragione potranno essere sospesi o abbandonati, anche in caso di scioperi o cause di forza maggiore.
2. La gestione del servizio deve essere assolta con l'osservanza delle disposizioni del presente capitolato speciale, delle norme contenute nel D. Lgs. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, delle disposizioni contenute nei regolamenti comunali, del capitolato, dell'offerta, delle disposizioni che regolano il processo tributario e ogni altra disposizione applicabile.
3. Nell'ambito della propria autonomia organizzativa, il Concessionario dovrà predisporre e svolgere ogni attività ritenuta necessaria per conseguire i migliori risultati possibili previa intesa col responsabile dei vari servizi coinvolti nella gestione delle entrate oggetto del presente capitolato. Il Concessionario si impegna a svolgere d'intesa con l'ente gli eventuali servizi aggiuntivi offerti in sede di gara.
4. Il Concessionario con il presente capitolato si obbliga in particolare a:
 - disporre di un software che consenta di gestire il servizio con sistemi informativi idonei a costruire una banca dati completa, dettagliata e flessibile, al fine di consentire una rapida rendicontazione sia per quanto riguarda le posizioni dei singoli contribuenti, sia per soddisfare la necessità di estrapolazione di dati statistici e per apportare modifiche dovute a cambi di normativa e tariffari. I programmi informativi dovranno quindi essere compatibili con le esigenze dell'Amministrazione.
 - fornire gratuitamente al Comune su supporto informatico (file excel) le banche dati di cui al precedente punto entro il 31 gennaio dell'anno successivo.
 - mettere a disposizione degli utenti del servizio, a proprie spese, la modulistica necessaria. Gli addetti all'ufficio del concessionario dovranno dare tutte le informazioni utili ai contribuenti, agendo in costante sinergia con gli uffici comunali, in un rapporto di collaborazione, acquisendo direttamente le informazioni necessarie per il disbrigo della pratica o per fornire la risposta all'utente.
 - ricevere gli eventuali reclami e istanze di riesame degli utenti o committenti del pubblico servizio e a darvi riscontro nei termini previsti dalle disposizioni legislative. Le deduzioni del Concessionario, devono essere trasmesse, per conoscenza, anche al Comune, in caso di richiesta.
 - resistere in sede contenziosa, in tutti i gradi del giudizio, nel rispetto delle disposizioni e dei termini del D. Lgs. 546/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, facendosi carico di tutte le spese giudiziali in caso di soccombenza.
 - provvedere, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari, al rimborso delle somme versate e non dovute dai contribuenti;

5. Il ritardo nell'esibizione o trasmissione della documentazione summenzionata comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 30 del presente Capitolato e la segnalazione al Ministero delle Finanze per i provvedimenti di competenza.
6. Il Concessionario agisce, inoltre, nel rispetto della legge 241/90 (procedimento amministrativo e diritto di accesso), della legge 212/2000 (statuto dei diritti del contribuente), del D.P.R. 445/00 (documentazione amministrativa) e loro successive modificazioni ed integrazioni.
7. Il Concessionario si impegna ad applicare le deliberazioni di approvazione delle tariffe dell'imposta di pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni e, in generale, tutti i provvedimenti comunali aventi effetti sui servizi affidati.
8. Il concessionario, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 507/1993, designa un funzionario responsabile che sottoscrive tutti i provvedimenti relativi all'accertamento, alla riscossione anche coattiva, ai rimborsi e al contenzioso tributario, e ogni altra attività, in conformità alla vigente normativa in materia.
9. Il concessionario designa inoltre il responsabile del servizio di prevenzione e protezione rischi di cui al D. Lgs. 09.04.2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni.
10. Le designazioni dei responsabili di cui sopra debbono essere comunicate all'Ente contestualmente all'assunzione dei servizi oggetto dell'appalto ed entro dieci giorni dalla loro sostituzione.
11. Il concessionario è tenuto inoltre a collaborare con l'Ente per l'attività istruttoria preliminare all'approvazione di modifiche ai Regolamenti comunali e/o alle delibere.
12. Entro 30 giorni dalla scadenza della concessione, il concessionario dovrà trasmettere al Comune, senza oneri a carico dell'ente, su supporto cartaceo ed informatico, l'archivio dei contribuenti, l'inventario degli impianti pubblicitari, e comunque, ogni dato, notizia o documento che non sia tenuto a custodire presso di lui per espressa previsione di legge e deve cessare ogni atto inerente la gestione.

A) GESTIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

- Oltre quanto previsto dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, il Concessionario adempie i seguenti obblighi :
 - adottare tutte le procedure necessarie per procedere all'accertamento, alla riscossione ordinaria e coattiva e al rimborso dei maggiori versamenti;
 - spedire agli utenti interessati apposito avviso di scadenza dell'imposta dovuta annualmente in cui sono indicati gli elementi identificativi della fattispecie imponibile, la tariffa e l'importo dovuto, le forme di pagamento a disposizione dell'utenza, i recapiti del concessionario con l'indicazione del telefono, fax, indirizzo di posta elettronica, orari di apertura al pubblico e ogni altra informazione ritenuta utile per l'utenza;
 - ricognizione e accertamento dei mezzi pubblicitari permanenti (come definiti dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento) presenti sul territorio comunale al fine di individuare eventuali forme pubblicitarie non dichiarate. L'accertamento/censimento sul territorio deve essere svolto secondo le modalità offerte in sede di gara, prevedendo almeno un primo censimento entro sei mesi dalla consegna del servizio e un secondo censimento entro il mese di dicembre 2020. I soggetti incaricati del censimento dovranno essere muniti di apposito tesserino di riconoscimento.
 - verificare la corrispondenza degli elementi della dichiarazione resa ai fini autorizzativi con quelli esposti;
 - individuare periodicamente, e comunque qualora richiesto dall'Amministrazione, sul territorio comunale tutti i mezzi pubblicitari abusivi esposti, compilando apposito verbale di rilievo contenente tutti gli elementi utili per la successiva emissione e

notifica dell'avviso di accertamento che dovrà essere redatto in conformità alle disposizioni vigenti;

- controllare costantemente sul territorio la veridicità delle dichiarazioni di cessazione, di subentro ed in rettifica;
- denunciare immediatamente al servizio comunale competente al rilascio dell'autorizzazione/concessione nonché all'Unione dei Comuni del Miranese le eventuali infrazioni alle disposizioni vigenti in materia di impiantistica pubblicitaria, al fine dell'irrogazione dei relativi provvedimenti sanzionatori.
- individuare puntualmente tutti i tardivi, parziali ed omessi versamenti al fine di notificare i relativi avvisi di accertamento;
- redigere apposito registro contenente l'elenco di tutta la pubblicità temporanea con le singole date di scadenza. In tali scadenze verificare l'avvenuta rimozione ed, in caso contrario, emettere e notificare il relativo avviso di accertamento.
- Effettuare, su richiesta del Comune, eventuali verifiche e controlli particolari sugli impianti pubblicitari.

B) GESTIONE DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.

- le affissioni vengono effettuate, nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 22 del D.Lgs. 507/1993 e s.m.i., nonché dei regolamenti comunali, negli spazi ad esse appositamente previsti, esclusivamente dal Concessionario, che ne assume ogni responsabilità civile e penale, anche relativamente al contenuto del messaggio pubblicitario.
- le richieste di affissione sono presentate direttamente al Concessionario che provvede conseguentemente.
- le affissioni dovranno essere effettuate tempestivamente e secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione che deve essere annotata in un apposito registro cronologico riportante tutti i dati di riferimento relativi alla commissione medesima ed all'eseguito versamento.
- è cura del Concessionario provvedere gratuitamente all'affissione dei manifesti trasmessi dal Comune, entro i termini necessari per garantire l'informazione alla cittadinanza, qualunque ne sia l'oggetto e la finalità, purché rientrino tra le attività istituzionali del Comune;
- nessun manifesto deve essere affisso se non munito del bollo a calendario, leggibile, indicante l'ultimo giorno nel quale il manifesto deve restare esposto al pubblico.
- il Concessionario si obbliga alla immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, alla rimozione delle affissioni abusive ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 507/1993, provvedendo al recupero del tributo evaso, delle sanzioni amministrative ed interessi di mora, delle spese sostenute, mediante l'emissione di apposito avviso di accertamento debitamente notificato.
- il Concessionario deve dare immediata comunicazione all'Unione dei Comuni del Miranese e all'Ufficio tributi relativamente a tutte le situazioni rilevate nel corso della sua attività di accertamento che possono costituire violazioni ai regolamenti comunali in tema di autorizzazioni. Dovrà segnalare inoltre all'Unione dei Comuni del Miranese le eventuali violazioni riguardanti le affissioni, per gli eventuali procedimenti di competenza.
- la mancata comunicazione agli organi suddetti comporterà l'applicazione delle penali previste dall'art. 30 del presente Capitolato d'oneri.
- oltre a quanto previsto dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, il Concessionario adempie altresì ai seguenti obblighi:
 - utilizzare per l'affissione colla priva di soda caustica od altri additivi inquinanti, evitando, al contempo, un suo versamento eccessivo;
 - depositare nei contenitori dei rifiuti solidi urbani tutto il materiale defisso;

C) IMPIANTI PUBBLICITARI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

- per gli impianti da adibire a pubbliche affissioni si provvederà ai sensi di quanto previsto dal vigente regolamento comunale.
- il Concessionario prenderà in consegna gli impianti in opera destinati alle pubbliche affissioni provvedendo, a proprie spese, al ripristino di quelli eventualmente inefficienti e procedendo inoltre ad una accurata e costante manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, per tutto il periodo della concessione, provvedendo altresì alla sostituzione di tutti quelli ammalorati o pericolanti con la tipologia costruttiva concordata con il Comune stesso.
- il concessionario risponde direttamente dei danni in qualsiasi modo causati a terzi dagli impianti affissionistici affidati alla sua concessione.
- alla scadenza della concessione tutti gli impianti per pubbliche affissioni, facenti parte della dotazione iniziale e quelli eventualmente installati durante il periodo di concessione passeranno nella piena proprietà e disponibilità del Comune senza che al concessionario spetti alcun compenso.
- la consegna degli impianti si perfeziona con la sottoscrizione di apposito verbale e previo esito positivo del sopralluogo effettuato da personale del Comune che accerti il buono stato di conservazione, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 30 del presente capitolato.

Art. 13 ESECUZIONE D'UFFICIO

1. In caso di interruzione di tutto o parte dei servizi oggetto del presente capitolato d'oneri qualunque ne sia la causa, anche di forza maggiore, il Comune avrà la facoltà di provvedere alla gestione del servizio stesso sino a quando saranno cessate le cause che hanno determinato tale circostanza, sia direttamente che indirettamente, avvalendosi, eventualmente, anche dell'organizzazione del concessionario ferme restando a carico del Concessionario stesso tutte le responsabilità derivanti dall'interruzione del servizio. Resta inteso che verificandosi dette ipotesi il Comune assicurerà la continuità del servizio a spese e rischio del Concessionario.

Art. 14 PERSONALE

1. Il Concessionario ha l'obbligo di organizzare il servizio con tutto il personale e mezzi che si rendessero necessari in modo da garantire, con prontezza e senza inconvenienti, il regolare e corretto funzionamento del servizio, attraverso l'impiego delle necessarie figure professionali, attivando con le stesse rapporti giuridici ed economici previsti dalle disposizioni vigenti ed obbligandosi ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, le condizioni previste dai contratti collettivi di lavoro di categoria e dagli eventuali accordi integrativi vigenti nel luogo di effettuazione del servizio. Inoltre, provvede, a propria cura e spese, agli accantonamenti contemplati dagli stessi accordi collettivi, alle assicurazioni di legge ed all'osservanza di tutte le forme previdenziali stabilite a favore dei prestatori d'opera, tenendone del tutto indenne e sollevata l'Amministrazione.
2. Il Concessionario è responsabile di qualsiasi danno o inconveniente causato per colpa del personale addetto al servizio e solleva il Comune da ogni responsabilità diretta o indiretta dipendente dall'esercizio della gestione, sia civile che penale.
3. Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il Concessionario ed i suoi dipendenti o incaricati, per cui nessun diritto potrà essere fatto valere verso lo stesso e tutte le spese del personale sono a completo carico del Concessionario.

4. Il concessionario, all'inizio della gestione, dovrà segnalare al Comune di Mirano il personale incaricato all'espletamento del servizio ed indicarne gli eventuali successivi cambiamenti.
5. Tutto il personale addetto al servizio deve essere munito di apposito tesserino di riconoscimento.

Art. 15 **SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO**

1. In relazione al servizio delle pubbliche affissioni, alla manutenzione straordinaria e all'installazione di nuovi impianti affissionali potrebbero esser possibili interferenze con altre imprese o dipendenti comunali già operanti nel territorio comunale, per cui al fine di eliminare i rischi interferenziali il concessionario dovrà operare sui singoli punti di intervento in maniera esclusiva e solo quando non siano in atto eventuali altri interventi di competenza comunale (manutenzione verde pubblico, strade, ecc.). Il Concessionario è tenuto prima di ogni intervento ad informarsi presso gli uffici comunali dell'esistenza di eventuali altri interventi di competenza comunale.

Art. 16 **RAPPORTI CON L'UTENZA**

1. Il Concessionario predispone e mantiene nel territorio del Comune di Mirano, per tutta la durata della concessione, un apposito ufficio di recapito.
2. Tale ufficio deve essere collocato nel centro urbano del capoluogo (quindi non nelle frazioni) in posizione tale da consentire un agevole accesso da parte dell'utenza. L'accesso all'ufficio deve essere consentito agevolmente anche ai soggetti con ridotta capacità motoria.
3. L'apertura dell'ufficio deve avvenire entro 30 giorni dalla stipulazione del contratto.
4. L'ubicazione dell'ufficio deve essere di gradimento dell'Amministrazione e la sua collocazione in una sede avente le caratteristiche summenzionate.
5. In attesa di trovare una sede adeguata il concessionario ha comunque l'obbligo di allestire una sede provvisoria per il ricevimento dell'utenza, che deve essere attiva per la consegna del servizio.
6. Al mancato adempimento dei suddetti obblighi conseguirà quanto segue:
 - mancato allestimento della sede provvisoria: l'impossibilità per il Comune ad effettuare la consegna del servizio, pertanto, lo stesso si riserva la facoltà di richiedere la decadenza, ai sensi dell'art. 27 del presente capitolato d'oneri;
 - mancato allestimento della sede definitiva entro 30 giorni o allestimento di sede inadeguata: il Comune inoltrerà apposita diffida ad adempiere, contenente il termine essenziale; se tale termine decorrerà infruttuosamente, il Comune incamererà un importo pari all'10% della cauzione e si riserverà la facoltà di richiedere la decadenza dalla gestione ai sensi dell'art. 27 del presente capitolato d'oneri.
7. All'esterno dell'ufficio, dovrà essere esposta una targa recante la scritta
"COMUNE DI MIRANO,
SERVIZIO PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE
SULLA PUBBLICITA', DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELLA
RISCOSSIONE COATTIVA – Gestione ditta _____ (ragione sociale della ditta
appaltatrice)", nonché l'indicazione dell'orario di apertura al pubblico .
8. L' Ufficio di recapito del Concessionario deve garantire l'apertura per almeno 24 ore settimanali, con una apertura almeno pomeridiana, e comunque nel rispetto di quanto offerto in sede di gara e tale da garantire il regolare e corretto funzionamento del servizio.

9. L'ufficio dovrà essere allestito in modo funzionale al ricevimento dell'utenza, e dovrà essere dotato di tutti i servizi necessari alla facilitazione delle comunicazioni, quali telefono fisso, fax, posta elettronica.
10. Nei locali e negli uffici individuati ai sensi del presente articolo, dovranno sempre essere esposti tariffe, aliquote ed i regolamenti approvati dall'amministrazione comunale in modo da essere facilmente consultabili dal pubblico e ogni altra informazione che l'Amministrazione ritenga opportuno affiggere per perseguire l'obiettivo della massima informazione al contribuente.
11. Il concessionario, d'intesa con il Comune, dovrà predisporre entro tre mesi dalla data di affidamento del servizio la carta dei servizi da fornire ai contribuenti, e renderla disponibile anche presso il recapito.

Art. 17

ESECUZIONE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. Il Comune si riserva di dare avvio alla prestazione contrattuale in via d'urgenza, anche in pendenza della stipulazione del contratto, e, comunque, previa:
 - la costituzione di garanzia definitiva con le modalità di cui al precedente art. 8;
 - la trasmissione di copia della polizza specificata all'art. 31;
 - la nomina del "funzionario responsabile" di cui all'art. 12.

Art. 18

GESTIONE CONTABILE

1. La gestione contabile è rapportata all'anno solare di riferimento. Per la gestione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono applicate le disposizioni compatibili del D.M. 26/04/1994 e s.m.i.
2. Il Concessionario dovrà essere provvisto a sue spese di tutti gli stampati, i registri, bollettari, necessari all'espletamento del servizio, previsti dalla normativa in materia.
3. Il Concessionario deve provvedere alla conservazione ordinata e cronologica dei seguenti atti:
 - dichiarazioni e commissioni presentate dai contribuenti a norma degli artt. 8 e 19 del D.Lgs. 507/1993, con la relativa attestazione di pagamento;
 - situazione dei versamenti effettuati al Comune da parte del Concessionario e delle relative quietanze rilasciate dalla tesoreria Comunale.
4. Tutti i bollettari, i registri e gli atti di cui al presente articolo, saranno conservati presso il Concessionario, o presso il Comune alla cessazione della concessione, per eventuali controlli per un periodo di anni dieci dalla data dell'ultima operazione.
5. Sono fatte salve le disposizioni che potranno venire emanate successivamente alla stipula del contratto, senza che il Concessionario abbia nulla a pretendere o ad eccepire, salvo che non sia diversamente disposto dalla legge.
6. Il Concessionario, in quanto agente contabile ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 267/2000, è assoggettabile alla giurisdizione della Corte dei Conti e deve rendere alla Stazione appaltante il conto giudiziale della gestione, ai sensi della normativa vigente in materia.
7. Il Concessionario, pertanto, entro il termine di legge dovrà rendere al Comune il conto della gestione anche con l'utilizzo dei sistemi informatici.

Art. 19

ESENZIONI – RIDUZIONI

1. Il Concessionario non potrà concedere esenzioni dalle imposte, tasse o diritti dovuti né accordare riduzioni, se non nei casi espressamente stabiliti dalle singole leggi e dai regolamenti comunali.
2. Nei casi in cui il Comune accerti l'indebita concessione di esenzioni e/riduzioni, il Concessionario dovrà corrispondere al Comune, mediante versamento presso la Tesoreria Comunale entro 30 giorni dalla contestazione, una somma pari al doppio del mancato incasso a titolo di risarcimento e sanzione.

Art. 20
ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO

1. Nei casi previsti dalla legge, dai vigenti Regolamenti comunali dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, il Concessionario ha l'obbligo di procedere a tutte le attività di accertamento, controllo e repressione dell'evasione, notificando apposito avviso motivato al contribuente.
2. Il Concessionario deve inviare entro il 31 gennaio di ogni anno a decorrere dal secondo, una dettagliata relazione sull'attività di accertamento e di recupero dell'evasione svolta nell'anno precedente, gli importi relativi ai provvedimenti di accertamento emessi distinguendo per ciascun anno di emissione:
 - l'importo dei provvedimenti emessi
 - l'importo dei provvedimenti definitivi
 - l'importo dei provvedimenti riscossi
 - l'importo dei provvedimenti riversati al Comune.

Art. 21
ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE

1. Le riscossioni per l'imposta di pubblicità, del diritto per le pubbliche affissioni e della riscossione coattiva e, in ogni caso, la gestione del servizio, devono farsi unicamente nel rispetto del D.Lgs. 507/1993 e sue modificazioni e integrazioni, del presente capitolato speciale nonché delle norme stabilite dai regolamenti comunali.
2. Il Concessionario non ha diritto al rimborso delle spese di spedizione degli avvisi di pagamento né da parte del contribuente né da parte dell'Amministrazione.
3. Il Concessionario deve inoltre garantire la massima flessibilità nelle forme di pagamento concordando con il Comune le forme di controllo e prevedere l'attivazione di modalità aggiuntive di introito dei tributi, in base alle evoluzioni normative.

Art. 22
VIGILANZA E CONTROLLI

1. L'ufficio comunale competente curerà i rapporti con il Concessionario svolgendo una funzione di indirizzo, sovrintendendo alla gestione, vigilando sulla correttezza degli adempimenti, in applicazione delle vigenti norme di legge, dei Regolamenti comunali e del Capitolato.
2. Il Comune si riserva la facoltà di eseguire, in qualsiasi momento, ispezioni, verifiche e controlli sull'andamento del Servizio, in modo da accertare che le attività svolte siano conformi alle condizioni normative e contrattuali.
3. A tal fine il Concessionario deve fornire tutta la propria collaborazione consentendo, in ogni momento, il libero accesso agli uffici da parte degli incaricati del Comune. Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni, che costituiscano violazione di un dovere del Concessionario per l'efficiente gestione del servizio e di ogni altro dovere derivante dal

presente capitolato, il Comune contesterà gli addebiti tramite PEC, prefiggendo un termine non inferiore a 10 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, per eventuali giustificazioni.

4. In caso di mancata risposta nel termine di cui sopra, ovvero se le giustificazioni a parere del Comune, non risultassero valide, il Dirigente del Servizio irrognerà con atto motivato la penalità di cui all'art. 30 e/o attiverà le azioni ed i provvedimenti che riterrà adeguati, nonché le segnalazioni di cui al D.M. 289/2000.

Art. 23

OBBLIGHI DEL COMUNE

1. Il Comune fornirà la necessaria collaborazione per la regolarità della gestione della concessione di cui al presente disciplinare. In particolare il Comune si impegna:
 - mettere a disposizione del Concessionario qualsiasi elemento, notizia o dato in suo possesso necessario per l'espletamento del servizio;
 - comunicare il nominativo del responsabile comunale referente per le attività svolte dal concessionario in relazione al presente capitolato;
 - trasmettere tempestivamente copia dei regolamenti comunali, delibere tariffarie o qualsiasi altro atto adottato dal Comune utile per lo svolgimento dei servizi.

Art. 24

RISERVATEZZA E SEGRETO D'UFFICIO

1. Tutte le notizie, le informazioni ed i dati in possesso del concessionario in ragione dell'attività affidatagli in concessione sono coperti dal segreto d'ufficio, in analogia a quanto prescritto dall'art. 35 del D.Lgs. 13 aprile 1999 n° 112.
2. Pertanto tutte le informazioni che gli stessi acquisiranno in dipendenza dell'esecuzione del servizio non dovranno in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né utilizzate per fini diversi da quelli propri dello svolgimento della concessione.
3. Il Concessionario assume l'incarico di responsabile del trattamento dei dati in conformità e nel rispetto della normativa prevista in materia di protezione dei dati personali dal D.lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Il Concessionario adotta tutte le misure idonee ad assicurare la riservatezza delle informazioni acquisite a seguito della gestione dei tributi, la pertinenza delle informazioni raccolte e la correttezza del trattamento e la sicurezza delle banche dati.
5. Il concessionario è tenuto a predisporre tutte le misure tecnologiche e processi organizzativi atti a ripristinare sistemi dati e le infrastrutture necessarie all'erogazione di servizi a fronte di gravi emergenze, assicurando la riattivazione funzionale dei sistemi nei tempi previsti dalla predetta normativa

Art. 25

RECESSO

1. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale recedere unilateralmente dal contratto per giusta causa in qualsiasi momento della sua esecuzione, mediante preavviso di almeno 60 giorni consecutivi, da comunicarsi al Concessionario mediante PEC. In tal caso il Concessionario non può vantare alcuna pretesa di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo, salvo i compensi spettanti per la gestione del servizio nelle condizioni di conservazione e di funzionamento originarie.

2. La concessione si intenderà risolta di pieno diritto e senza alcun risarcimento qualora nel corso della gestione fossero emanate norme legislative portanti all'abolizione dell'istituto della concessione stessa o dei presupposti impositivi.
3. Qualora nel corso della gestione dovessero entrare in vigore provvedimenti legislativi atti a modificare o sostituire le entrate locali oggetto della presente concessione, il Comune si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento senza oneri, ovvero, se l'Ente ne ravviserà l'opportunità e la convenienza, potrà continuare le attività necessarie per la gestione delle nuove entrate, salva la rinegoziazione delle condizioni contrattuali.
4. Dalla data di efficacia del recesso, il Concessionario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali non in corso di esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall'amministrazione.

Art. 26

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

1. Il Concessionario incorre nella decadenza dalla gestione del servizio nei casi disciplinati dall'art. 13 del D.M. 11/09/2000 e s.m.i.
2. La decadenza può essere richiesta dal Comune o, d'ufficio, dalla Direzione centrale per la fiscalità locale e produce gli effetti di cui al citato decreto. Dalla data di notifica del relativo provvedimento, il Concessionario cessa dalla conduzione dei servizi affidati con conseguente perdita del potere di emettere provvedimenti di qualsiasi natura e di ogni potere in ordine alle procedure di liquidazione, di accertamento e di riscossione.
3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27, commi 3 e 4.
4. In caso di decadenza il Comune incamererà l'intero importo della cauzione, con riserva di affidare la gestione del servizio al successivo migliore offerente, come risultato dalla procedura di gara.

Art. 27

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Ferma restando l'ipotesi di decadenza di cui all'art. 26 e l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 30, il Comune anche in presenza di un solo inadempimento da parte del Concessionario potrà risolvere il contratto di diritto ai sensi dell'art.1456 del c.c. nei seguenti casi:
 - non aver iniziato il servizio entro 30 giorni dalla data fissata (art. 3)
 - mancato versamento delle somme dovute per due scadenze consecutive (art. 7)
 - mancato reintegro della garanzia decorsi 30 giorni dal termine di cui all'art. 8 comma 5
 - mancato allestimento dello sportello decorsi 30 giorni dal termine di cui all'art. 16
 - scioglimento, cessazione, fallimento del Concessionario o apertura di altra procedura concorsuale;
 - sospensione o interruzione del servizio senza giusta causa;
 - per violazione del divieto di cessione del contratto e di subappalto dello stesso nei limiti previsti dal presente capitolato;
2. La risoluzione del contratto si perfeziona nel momento in cui il Concessionario riceve la comunicazione da parte del Comune di volersi avvalere della clausola risolutiva.
3. Allo scopo il Comune diffida il Concessionario a non effettuare alcuna ulteriore attività inerente il servizio e procede all'immediata acquisizione della documentazione riguardante la gestione redigendo apposito verbale in contraddittorio con il Concessionario. Il Concessionario deve immediatamente effettuare la consegna al Comune di tutti i beni conferiti, gli archivi informatici nonché la rendicontazione della gestione e tutto quanto occorra per non interrompere lo svolgimento del servizio.

4. Rimane ferma la responsabilità del Concessionario per ogni danno conseguente all'inadempimento salve le ulteriori responsabilità.
5. In caso di risoluzione del contratto per colpa del Concessionario, il Comune procede all'incameramento del deposito cauzionale e, qualora insufficiente, si rivale sui crediti del concessionario, fatta salva ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi o risarcimento dei danni subiti.

Art. 28

CESSIONE DI AZIENDA E MODIFICA RAGIONE SOCIALE DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario, in caso di cambio di ragione sociale, dovrà documentare, mediante produzione di copia conforme all'atto notarile, tale cambiamento.
2. Ai sensi dell'art.175 del d.lgs. 50/2016 la cessione di azienda e gli atti di trasformazione fusione e scissione relativi all'aggiudicatario non sono opponibili all'Ente salvo che il soggetto risultante dall'operazione di straordinaria amministrazione abbia prontamente documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal disciplinare di gara, e l'Amministrazione destinataria delle stesse non abbia presentato opposizione al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto entro sessanta giorni.
3. L'opposizione al subentro in relazione al mancato possesso dei requisiti di qualificazione previsti determina la risoluzione del rapporto contrattuale.

Art. 29

SCORRIMENTO GRADUATORIA DI GARA

1. La risoluzione del contratto, in caso di fallimento della Concessionaria o negli altri casi previsti dall'art.110 del d.lgs. 50/2016, fanno sorgere a favore dell'Amministrazione Comunale il diritto di affidare il servizio alle ditte che seguono in graduatoria, con le modalità previste dallo stesso articolo.
2. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Amministrazione fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile o penale della ditta per il fatto che ha determinato la risoluzione.

Art. 30

PENALI

1. Sono individuate le seguenti fattispecie soggette alle penali indicate:
 - affissione di manifesti senza timbro a calendario: il Concessionario deve corrispondere € 10 per ogni manifesto;
 - versamenti tardivi: € 50,00 per ogni giorno di ritardo;
 - mancata osservanza dei termini di consegna al Comune di una qualsiasi delle banche dati informatizzate sarà applicata una sanzione variabile da € 100 (cento) a € 1.000,00 (mille) in funzione della gravità del ritardo. Quando sia accertato un ritardo nella consegna delle banche dati superiore a 40 giorni l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto, fatta salva comunque la richiesta di risarcimento del danno.
 - mancata esibizione dei documenti richiesti o comunque mancata risposta nei termini prefissati dal Comune: € 100 per ogni giorno di ritardo;
 - mancata assunzione del servizio alla data stabilita: € 500 per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo di € 5.000,00.
2. In ogni altra ipotesi di irregolarità o di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente capitolato e dalle disposizioni vigenti, e sempre che non diano causa all'avvio di procedimenti di decadenza dalla gestione e di risoluzione del contratto, al Concessionario possono essere

inflitte delle penali, determinate con provvedimento del Dirigente del servizio, che vanno da un minimo di € 100 (Euro cento) fino a un massimo di € 1.000,00 (Euro mille), a seconda della gravità dell'inadempienza valutata dallo stesso Dirigente.

3. Nel caso di recidiva la penalità già applicata potrà essere aumentata fino al doppio.
4. In caso di inattività, qualora il Comune esegua direttamente o faccia eseguire a terzi gli adempimenti disattesi, richiede al Concessionario il rimborso delle spese sostenute con una maggiorazione del 50% per rimborso di oneri di carattere generale.
5. Il pagamento delle penali deve avvenire entro dieci giorni dalla conclusione della procedura di contestazione. Qualora il Concessionario non proceda al pagamento l'Amministrazione si rivale sulla cauzione.
6. Le contestazioni, dopo la definizione, vengono comunicate alla Commissione dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, di accertamento e di riscossione dei tributi di cui al D.M. 09.03.2000, n. 89.
7. L'applicazione della penale non preclude all'Amministrazione comunale la possibilità di mettere in atto altre forme di tutela.

Art. 31

RESPONSABILITÀ E OBBLIGO DI ASSICURAZIONE

1. Il Concessionario è responsabile di qualsiasi danno, causato nella gestione del servizio, sia a terzi, sia al Comune e solleva lo stesso da ogni responsabilità diretta e/o indiretta (civile, amministrative e penale). La responsabilità comprende sia danni alle persone sia alle cose, nonché quelli di natura esclusivamente patrimoniale, per qualunque causa dipendente dal servizio assunto, compreso il mancato servizio verso i committenti.
2. A tal fine il Concessionario è tenuto a stipulare, prima dell'inizio della gestione apposita polizza per la copertura della responsabilità derivante dalla gestione del servizio in concessione, con compagnia assicuratrice di primaria importanza, da trasmettere all'Ente almeno 10 giorni prima della data fissata per la consegna del servizio, con massimale a sinistro annuo non inferiore a € 1.500.000,00;

Art. 32

TRACCIABILITÀ

1. La ditta concessionaria per gli eventuali pagamenti disposti dal Comune a suo favore assume a proprio carico gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i.

Art. 33

CONTROVERSIE

1. Qualora, nel corso della Concessione, sorgano divergenze sull'interpretazione degli obblighi contrattuali e sull'esecuzione degli stessi, la questione sarà sottoposta al Comune per promuovere la composizione bonaria e, qualora non si possa addivenire a composizione bonaria, sarà devoluta alla competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria.
2. Il foro competente per tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere in dipendenza del presente capitolato e del conseguente contratto è quello di Venezia.

Art. 34

SPESE DI CONTRATTO E VARIE

1. La stipulazione del contratto con la Ditta concessionaria si farà in forma pubblico - amministrativa. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto di Concessione per tasse, diritti di segreteria ed altre spese varie e/o accessorie, saranno per intero a carico della Ditta concessionaria.
2. Sono a carico del concessionario le spese per la pubblicazione degli atti di gara come indicate nel disciplinare.

Art. 35
NORME GENERALI

1. Il contratto nel corso della gestione può essere oggetto di integrazioni che siano funzionali o migliorative del servizio prestato; può essere altresì oggetto di variazioni allo scopo di adeguarlo a successive esigenze, fermo restando il rispetto dei limiti di cui all'art. 175, comma 4, del D.Lgs. 50/2016. Le eventuali integrazioni o variazioni saranno oggetto di contratto aggiuntivo.
2. Per quanto non previsto dal presente capitolato, sono richiamate;
 - le norme del codice civile;
 - D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
 - D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i
 - D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e s.m.i.;
 - L. 27 luglio 2000, n. 212;
 - D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i;
 - D.M. Ministero delle Finanze 11 settembre 2000, n. 289;
 - ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente in materia.
 - le norme di legge vigenti in materia;
 - I regolamenti comunali, in particolare il regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ed il regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità o propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche o di uso pubblico.